



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 4606 del 5 SET. 1995

**OGGETTO:** Rideterminazione della tariffa di cui all'art. 20, I comma, della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giuseppe	Galen
Bruno	Canella
Raffaele	Bazzoni
Sergio	Berlato
Pierluigi	Bolla
Franco	Bozzolin
Iles	Braghetto
Cesare	Campa
Gaetano	Fontana
Fabio	Gava
Massimo	Giorgetti
Florianò	Pra
Raffaele	Zanon

Segretario  
Assiste il Segretario generale  
della programmazione

Gianfranco	Zanetti
Giovanni	Lanna

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

l'art. 20 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44 al I comma stabilisce che "fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione ed il Comune o i Comuni interessati viene stipulata una convenzione, con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune o ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale per le attività di cava di cui all'art. 39".

Con deliberazione n. 6842 del 29.11.1991, la Giunta Regionale ha provveduto a fissare la nuova tariffa di cui all'art. 20 della L.R. 44/82.

Considerato il tempo trascorso dalla decisione della Giunta Regionale e le richieste di aggiornamento, pervenute da varie Amministrazioni Comunali, appare opportuno rideterminare le tariffe, al fine di adeguarle alla spesa attuale necessaria agli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area di cava.

Al riguardo, la C.T.R.A.E., nella seduta del 1.6.1995, ha espresso parere favorevole sulle tariffe sotto riportate.

Si tratta ora di dare rilevanza esterna e, quindi, attualità alle nuove tariffe, in accoglimento della proposta formulata dalla C.T.R.A.E., che viene di seguito evidenziata:

I°	Categoria: materiali per inerti:		
	- sabbia, ghiaia, detrito	L.	1.200 x mc
	- materiale da frantumazione	L.	500 x mc

II°	Categoria: materiali per industria:		
	- calcari per cemento, per calce,		
	per industria, quarzo, quarzite,		
	marmorino, gesso, sabbia silicea e		

terre da fonderia, argilla ferrifera  
e materiali vulcanici, calcari per  
granulati, calcari per costruzioni L. 700 x mc  
- argille per laterizi L. 1.000 x mc

III° Categoria: materiali da taglio:  
- pietre molari, calcari non lucida-  
bili, altri materiali non lucidabi-  
li L. 500 x mc  
- marmi, trachiti, calcari lucidabi-  
li, altri materiali lucidabili L. 2.400 x mc

IV° Categoria: materiali vari:  
- torba L. 1.200 x mc  
- ogni altro materiale rinvenibile  
sotto qualsiasi forma di deposito  
naturale appartenente alla secon-  
da categoria di cui all'art. 2 del  
R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 L. 600 x mc

La tariffa per metro cubo deve intendersi riferita al volume di materiale estratto, portato fuori dell'area di cava e non utilizzato per la ricomposizione ambientale conseguente a lavori di cava.

Il materiale da frantumazione è quello che, estratto da viva roccia in posto, viene ridotto ad elementi di pezzatura voluta, classificato ed utilizzato come inerte.

E', inoltre, opportuno, per motivi di semplificazione contabile, far decorrere l'efficacia della sopracitata modificazione dal 1° gennaio 1996.


Ciò posto l'Assessore, Massimo Giorgetti, conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento:

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore Massimo Giorgetti - incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma, dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta



dell'1.6.1995;  
VISTA la propria deliberazione n. 6842 del 29.11.1991;

D E L I B E R A

- 1) di rideterminare, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, e con decorrenza 1° gennaio 1996 la tariffa di cui all'art. 20, I comma, della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.
- 2) di disporre la pubblicazione della allegata tabella delle tariffe nel B.U.R..

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Zanetti



IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan

MG/lc

VISTO: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la conformità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Luigino Scaramuzza)

IL SEGRETARIO REGIONALE

per il Territorio

(arch. Franco Posocco)

# Allegato alla dgr

n. del  
4606 - 5 SET. 1995



Allégato:

Tariffe di cui all'art. 20, I comma, della L.R. 7.9.1982, n. 44.

I°	Categoria: materiali per inerti:		
	- sabbia, ghiaia, detrito	L.	1.200 x mc
	- materiale da frantumazione	L.	500 x mc
II°	Categoria: materiali per industria:		
	- calcari per cemento, per calce, per industria, quarzo, quarzite, marmorino, gesso, sabbia silicea e terre da fonderia, argilla ferrifera e materiali vulcanici, calcari per granulati, calcari per costruzioni	L.	700 x mc
	- argille per laterizi	L.	1.000 x mc
III°	Categoria: materiali da taglio:		
	- pietre molari, calcari non lucidabili, altri materiali non lucidabili	L.	500 x mc
	- marmi, trachiti, calcari lucidabili, altri materiali lucidabili	L.	2.400 x mc
IV°	Categoria: materiali vari:		
	- torba	L.	1.200 x mc
	- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443	L.	600 x mc

La tariffa per metro cubo deve intendersi riferita al volume di materiale estratto, portato fuori dell'area di cava e non utilizzato per la ricomposizione ambientale conseguente a lavori di cava.

Il materiale da frantumazione è quello che, estratto da viva roccia in posto, viene ridotto ad elementi di pezzatura voluta, classificato ed utilizzato come inerte.